

Legge regionale 21 ottobre 2010 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

## **Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.**

### **Art. 47**

*(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 27/2007)*

1. L'articolo 8 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:

### **<<Art. 8**

*(Cancellazione dal Registro)*

1. L'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente al Registro la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione a cura della Direzione.

2. La cancellazione dal Registro è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro strumento informatico equipollente, al competente ufficio del registro delle imprese e all'ente cooperativo, nei seguenti casi:

- a)** trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale;
- b)** sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;
- c)** mancato rispetto delle finalità mutualistiche;
- d)** mancanza o perdita dei requisiti di iscrizione;
- e)** cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese;
- f)** trasformazione in altra forma societaria.>>.